



DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 2, DEL D.LGS. 7 MARZO 2005, 82**

Si attesta che la presente copia del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 90 del 12 maggio 2022, concernente la ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 gennaio 2011, n. 30, presso l'INAIL, è conforme all'originale.

Il Direttore generale  
*Gennaro Gaddi*

*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale".*



D.M. n. 90 /2022

## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

**VISTA** la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante *“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante *“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”*;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367, recante il *“Regolamento sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)”*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e, in particolare, l'articolo 53;

**VISTO** l'articolo 1, commi da 241 a 246, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, rubricato *“Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”* e, in particolare, il comma 241, che istituisce presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra *“fiberfrax”*, e in caso di premorte in favore degli eredi;

**VISTO** l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2011, n. 122, rubricato *“Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti”*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2011, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 72 del 29 marzo 2011, recante il *“Regolamento concernente il Fondo per le vittime dell'amianto in attuazione dell'articolo 1, commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”*;

**VISTO** l'articolo 5, comma 1, del citato decreto del 12 gennaio 2011, n. 30, rubricato *“Comitato amministratore del Fondo”* e, in particolare:

-il comma 1, ai sensi del quale *“Il Fondo è gestito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un Comitato amministratore composto da sedici membri, di cui fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per le politiche*



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

*previdenziali -, uno del Ministero dell'economia e delle finanze, quattro rappresentanti dell'INAIL, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quattro rappresentanti delle organizzazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, due rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate";*

*-il comma 2, secondo cui "i componenti del Comitato amministratore, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta a prescindere dal periodo di effettivo svolgimento dell'incarico (...omissis...)";*

**VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

**VISTO** il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 marzo 2019, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 giugno 2019, concernente la ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto;

**VISTO** il verbale della seduta di insediamento del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto del 6 maggio 2019;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere alla ricostituzione del predetto Comitato e che, a tal fine, sono state interessate le seguenti organizzazioni sindacali e datoriali:

- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
- Unione italiana del lavoro (UIL)
- Unione generale del lavoro (UGL)
- Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)
- Confederazione generale sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)
- Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali (CIU)
- Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA)
- Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA);
- Confederazione italiana delle piccole e medie industrie (CONFAPI);
- Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata (CONFIMI INDUSTRIA);



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

- Confederazione generale dell'agricoltura (CONFAGRICOLTURA)
- Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI)
- Confederazione italiana agricoltori (CIA)
- Confederazione produttori agricoli (COPAGRI)
- Confederazione Agricola Ed Agroalimentare Nazionale (AGRI)
- Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo (CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA)
- Confederazione italiana esercenti attività commerciali turistiche e dei servizi (CONFESERCENTI)
- Confederazione italiana degli esercenti commercianti (CIDEC)
- Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO)
- Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (CNA)
- Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASARTIGIANI)
- Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI)
- Confederazione Italiana Lavoratori Artigiani (CILA)
- Associazione Cristiana Artigiani Italiani (ACAI)
- Confederazione cooperative italiane (CONFCOOPERATIVE)
- Lega nazionale cooperative e mutue (LEGACOOOP)
- Associazione generale cooperative italiana (AGCI)
- Unione nazionale cooperative italiane (UNCI)
- Unione Italiana Cooperative (UNICOOP)

**RILEVATO** che, per la formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni, sono stati determinati, in via preventiva, in adesione ad una consolidata giurisprudenza nella specifica materia, i seguenti criteri di valutazione:

- 1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;
- 2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
- 3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;
- 4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

**VISTI** i dati trasmessi con nota prot. n. 19052 dell'11 ottobre 2021 dalla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali in merito al grado di rappresentatività di tutte le citate organizzazioni sindacali;

**RILEVATO**, altresì, che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute secondo i criteri sopra indicati, risultano, nell'ordine, maggiormente rappresentative, nello specifico settore, le seguenti organizzazioni sindacali e datoriali:

Organizzazioni sindacali:

- Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)
- Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)
- Unione italiana del lavoro (UIL)
- Unione generale del lavoro (UGL)



## *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Organizzazioni datoriali:

- Confederazione generale dell'industria italiana (CONFINDUSTRIA)
- Confederazione italiana delle piccole e medie industrie (CONFAPI)
- Confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo (CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA)

**ATTESA** l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali interessate;

**CONSIDERATO**, altresì, che i rappresentanti delle associazioni delle vittime dell'amianto, in seno al predetto Comitato, sono designati dalle associazioni delle vittime dell'amianto *"maggiormente rappresentative nell'ambito delle regioni che, a livello nazionale, risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate"*;

**CONSIDERATO** che sulla base dei dati forniti dall'INAIL il 21 dicembre 2021, concernenti sia il numero delle patologie accertate ai fini dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive del Fondo di cui trattasi per i beneficiari aventi diritto al 31 dicembre 2021, sia il numero delle denunce di tali patologie nel corso del 2020 e riconosciute al 30 aprile 2021, sia il numero delle istanze accolte e in istruttoria al 30 settembre 2021 per la corresponsione della prestazione *una tantum* riconosciuta ove il mesotelioma non abbia origine professionale, le regioni che risultano avere una più alta incidenza di malattie asbesto-correlate, secondo il criterio della prevalenza nella comparazione dei dati contenuti nelle tabelle allegate alla citata nota dell'INAIL, sono la Lombardia e il Piemonte;

**CONSIDERATO**, altresì, che sulla base dei dati forniti dal competente Ispettorato Interregionale del Lavoro di Milano e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con note del 1° marzo 2022 e del 2 marzo 2022, dopo i relativi accertamenti, sono risultate maggiormente rappresentative l'Associazione Familiari Vittime Amianto (AFeva) e l'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL);

**VISTE** le note ministeriali del 28 settembre 2021, del 15 novembre 2021, del 15 dicembre 2021 e dell'8 marzo 2022, con le quali sono state richieste, rispettivamente, all'INAIL, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle organizzazioni sindacali e datoriali nonché alle associazioni delle vittime dell'amianto - come sopra individuate - le designazioni dei rappresentanti di pertinenza, in seno al Comitato di cui trattasi, unitamente alla documentazione ivi indicata;

**VISTE** le note, come di seguito specificate, con le quali sono state comunicate le designazioni dei rappresentanti di pertinenza delle parti interessate, in seno al Comitato in argomento, nonché trasmessa la relativa documentazione a perfezionamento delle citate designazioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: 28 marzo 2022 – 8 aprile 2022;
- Inail: 21 dicembre 2021;



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

- Cgil: 21 dicembre 2021 – 8 febbraio 2022;
- Cisl: 23 dicembre 2021;
- Uil: 20 dicembre 2021;
- Ugl: 31 dicembre 2021 – 3 gennaio 2022;
- Confindustria: 17 febbraio 2022;
- Confapi: 31 gennaio 2022;
- Confcommercio: 23 dicembre 2021;
- AFeVA: 23 marzo 2022;
- ANMIL: 15 aprile 2022;

**RITENUTO** di dover provvedere alla ricostituzione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime per l'amianto, presso l'INAIL, in attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2011, n. 30

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

*(Composizione del Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto)*

Il *Comitato amministratore del Fondo per le vittime dell'amianto*, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), è composto dai seguenti membri:

DURACCIO Maria Stefania

{ in rappresentanza del Ministero  
del lavoro e delle politiche sociali -  
Direzione generale per le politiche  
previdenziali e assicurative

CAPITANI Giulia

{ in rappresentanza del Ministero  
dell'economia e delle finanze

D'ANGELO Angela Rita

DE NICOLA Tommaso Maria Antonello

CASTELLO Elena Carmela

MARTINI Daniela

{ in rappresentanza dell'INAIL

OLIARO Mirko

AUTIERI Sara

CEGLIA Antonio

BUSSOLOTI Roberto

CGIL

CISL

UIL

UGL

{ in rappresentanza delle  
organizzazioni sindacali



# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

LEUZZI Fabiola  
DELUCCHI Andrea  
NAPOLI Francesco  
NUZZI Grazia Maria Tonella

CONFINDUSTRIA  
CONFINDUSTRIA  
CONFAPI  
CONFCOMMERCIO

{ in rappresentanza delle  
organizzazioni datoriali

CASELLI Andrea  
ALBERTI Alberto

AFeVA  
ANMIL

{ in rappresentanza delle associazioni  
delle vittime dell'amianto

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
[www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) .

Roma, 12 MAG 2022

Andrea Orlando